

CHIARIMENTI SECONDA PARTE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO STABILI VARI DELL’INAIL - Gara n. CUI 01165400589201800454

Quesito 8: Al fine di calcolare correttamente il costo del personale da riassorbire/impiegare, avremmo la necessità che l'allegato 1G venisse implementato anche con gli scatti maturati e l'anzianità di servizio. Si fa notare inoltre, che nell'elenco del personale del lotto 1, è stato inserito un livello Q che è incompatibile con i servizi di vigilanza. Confermate che sia un refuso? Inoltre, sempre al fine della corretta valutazione del costo del personale e relativo n. di GPG da riassorbire, si chiede di ricevere, il monte ore annuo previsto per ogni lotto.

Risposta 8:

Per quanto concerne le informazioni riportate nell'allegato 1G si ribadisce quanto già comunicato nella risposta al quesito 4 già pubblicata e cioè: alcuni dati sul trattamento economico del personale attualmente in servizio che vengono richiesti con il quesito hanno carattere transitorio e, come tali, suscettibili di mutamento nelle more dell'aggiudicazione della gara. I dati sul personale impiegato rileveranno senz'altro al momento del cambio d'appalto che, però, viene in considerazione non in sede di gara, ma al momento dell'esecuzione del contratto. Il cambio d'appalto sarà disciplinato dal C.C.N.L. di categoria a tutela della continuità occupazionale dei lavoratori con procedure che coinvolgono il rapporto tra l'appaltatore uscente e l'appaltatore (aggiudicatario) subentrante. Per queste ragioni, questa stazione appaltante ha scelto di limitare le informazioni sul personale attualmente impiegato a quanto indicato nel bando tipo dell'Anac n. 1/2017.

Inoltre nelle tabelle allegate al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2016 (art.1) relative al costo medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - servizio tecnico/operativo - è previsto un livello Q (Quadro).

Per quanto riguarda il monte ore si rinvia a quanto riportato nella risposta al quesito 6 già pubblicata e cioè: Il monte ore dei servizi oggetto di gara in ciascun lotto è facilmente desumibile dall'allegato 2A al bando di gara nel quale sono riportati gli orari e le tipologie dei servizi da svolgere.

Quesito 9 La tabella di cui all'allegato 1G non contiene l'elenco del personale attualmente impiegato (e relativi livelli di inquadramento) con riferimento al Lotto 3 - Vigilanza armata Stabili D.R. Sardegna. Con la presente si richiede la motivazione legata all'assenza dell'informazione sopraindicata con riferimento al lotto 3. Qualora si fosse trattato di una omissione, si chiede che tali informazioni vengano fornite ai fini di una congrua valutazione dell'offerta economica che si intende formulare per questo lotto.

Risposta 9: Con riferimento al lotto 3, nell'allegato 1G non è presente l'elenco del personale impiegato perché attualmente non è attivo alcun servizio di vigilanza armata.

Quesito 10: Premesso che ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/16 e smi e delle regole tecniche AGID è necessario compilare il DGUE in formato elettronico ed è presente questa funzionalità sul sito <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it>, la parte IV - Criteri di selezione - non prevede sul sito la possibilità di compilazione delle sezioni A, B e C come richiesto dal disciplinare; in quanto è sufficiente "Flaggare" di soddisfare i requisiti di gara. Si chiede di chiarire se trattasi di un refuso l'allegato DGUE in formato word e se sia sufficiente dichiarare nel DGUE compilato on line di soddisfare tutti i criteri di selezione richiesti.

Risposta 10: Premesso che in data 23 ottobre 2017 l'AGID ha emanato un comunicato in cui dichiara che "per quanto riguarda il Documento unico di Gara Europea, è possibile utilizzare formati digitali non strutturati (e quindi diversi dall'XML), come ad esempio il formato pdf in

conformità con le previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale" e che "le linee guida contenenti le regole tecniche per la predisposizione del DGUE nel formato strutturato (XML) saranno emanate da AGID a seguito dell'aggiornamento della Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 da parte del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti", si precisa che la richiesta di compilare il formato word del Dgue (all. 1/B) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, non è un refuso ma è conforme al bando tipo n.1/2017 dell'Anac.

Ciascun concorrente, quindi, come indicato all'art. 15.2 del disciplinare, dovrà redigere il DGUE messo a disposizione in formato word sul sito dell'Inail e sul sito di www.acquistinretepa.it al fine di consentire la compilazione di tutte le parti richieste, comprese le sezioni A, B e C della parte IV, in quanto è intenzione dell'Istituto acquisire tutte le informazioni ivi richieste in ordine ai requisiti di idoneità, nonché ai requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale di cui al disciplinare di gara.

Con l'occasione si precisa che anche il DGUE in formato elettronico presente sul sito <https://ec.europa.eu/tools/esp/esp/filter?lang=it>, che peraltro non contiene i riferimenti alle normative nazionali, consente la compilazione di tutte le sezioni della parte IV rispondendo "sì"

alla domanda: Vuoi usare i criteri di selezione da A a D? Sì No.

Quesito 11: con la presente si chiede di sapere se possibile sopperire al pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 avvalendosi e presentando modello F24 in alternativa al modello F23 prescritto dagli atti di gara.

Risposta 11: I concorrenti possono presentare ogni documento comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente purché si evinca il nome del concorrente, lo specifico pagamento e contenga nella causale un riferimento esplicito alla gara cui intendono partecipare ed il relativo CIG.

Quesito 12: Si richiede se è prevista la possibilità di inserire allegati all'interno dell'offerta tecnica.

Risposta 12: Le modalità di redazione dell'offerta tecnica sono quelle espressamente indicate nel paragrafo 1 (prescrizioni generali) dell'allegato 1/E, per cui non è possibile l'utilizzo di allegati all'interno dell'offerta tecnica.

Quesito 13: Dal Disciplinare di Gara, al punto 7.2. si legge che, per comprovare il possesso dei requisiti di "Capacità Economica e Finanziaria", sia possibile farlo alternativamente mediante:

- Bilancio o estratti, qualora il dato relativo al fatturato specifico sia indicato in esso o nella nota integrativa;
- Attestazioni di fatturato rilasciati dalle PA;
- Produzione di una dichiarazione resa dai sindaci o dal revisore dei conti.

Si chiede di chiarire se nel caso in cui non si riesca a dimostrare il possesso di requisiti mediante nessuna delle alternative indicate, stante anche l'assenza di Sindaci o di revisori contabili, se sia idonea e sufficiente una auto-dichiarazione resa ai sensi della 445/2000 da parte dell'organo di amministrazione della società ovvero se sia possibile ricorrere ad una dichiarazione "asseverata" resa dal commercialista dell'azienda.

Risposta 13: L'auto-dichiarazione resa ai sensi della 445/2000 da parte dell'organo di amministrazione della società non può essere ritenuta idonea in quanto il possesso dei requisiti è già autocertificato dal concorrente all'interno del DGUE e pertanto il requisito non può essere comprovato mediante un'ulteriore auto-dichiarazione. Parimenti non può ritenersi idonea la dichiarazione "asseverata" dal commercialista dell'azienda il quale, pur essendo un soggetto esterno all'azienda stessa, non può offrire in assoluto le necessarie garanzie di indipendenza ed autonomia come quelle dei sindaci o dei revisori dei conti.

Quesito 14: Dal Disciplinare di Gara al punto 7.4 e 8 (Avvalimento) si evince che, per quanto riguarda i Raggruppamenti, il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 ("Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale" - quindi anche al requisito di almeno un servizio " ... della durata non inferiore ad un anno e di importo annuale non inferiore all'importo annuale ") possano essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e che, per il soddisfacimento dei requisiti specificati al punto 7.3, l'operatore economico, sia singolo che associato, possa avvalersi dei requisiti di altri soggetti, anche facenti parte del raggruppamento stesso si chiede di fare chiarezza sui seguenti punti:

a) Caso Raggruppamento: si chiede di confermare che il requisito di cui al punto 7.3, ed in particolare che il requisito di almeno un servizio ".... della durata non inferiore ad un anno e di importo annuale non inferiore all'importo annuale" possa essere soddisfatto cumulativamente da una ipotetica ATI, prendendo in considerazione i fatturati "migliori" delle società componenti il raggruppamento e sommarli;

b) Caso Avvalimento: si chiede di confermare che data una MANDANTE (X), in costituendo RTI (Y) e data una MANDATARIA (Z), la MANDANTE (X) possa avvalersi di uno o più requisiti della MANDATARIA (Z) per la soddisfazione di altrettanti requisiti specificati dai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di Gara.

Risposta 14: per quanto riguarda il caso a) si veda la risposta al quesito 1 già pubblicata; per quanto riguarda il caso b) si conferma quanto indicato nella richiesta di chiarimento e riportato al punto 8 del disciplinare e nell'art. 89 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e cioè che un operatore economico, anche in Rti, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Quesito 15: si richiedono i seguenti chiarimenti: Lotto 1: in relazione al personale da assorbire è possibile avere RAL per ogni singolo dipendente comprensive di scatti di anzianità ed altri elementi della retribuzione; Lotto 3: si richiede se c'è personale da assorbire e in caso di risposta affermativa, si richiedono RAL per ogni singolo dipendente comprensive di scatti di anzianità ed altri elementi della retribuzione.

Risposta 15: in relazione al lotto 1 si vedano le risposte ai quesiti 4 e 8; in relazione al lotto 3 si veda la risposta al quesito 9.

Quesito 16: si chiedono chiarimenti circa i luoghi di esecuzione dell'appalto all'interno del lotto 4 e cioè la Puglia poiché Brindisi, pur essendo compresa tra quelli indicati nella pubblicazione del bando come sede dei lavori, in realtà non è prevista nel disciplinare e in qualsivoglia altro documento di gara, ivi compreso il sopralluogo.

Pertanto sono a chiedere se Brindisi rientra o meno nel lotto 4 tra i luoghi d'esecuzione indicati nel bando e cioè: BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO (BA, BR, BT, FG, LE, TA).

Risposta 16: I luoghi di esecuzione dell'appalto relativamente al Lotto 4 (Puglia) sono esclusivamente quelli indicati negli elaborati di gara (cfr. allegato 2A), cioè Bari, Lecce, Taranto e Foggia.

Quesito 17: si chiede di confermare, con riferimento all'offerta tecnica da predisporre, che per 50 (cinquanta) pagine sono da intendersi 100 facciate.

Risposta 17: L'offerta tecnica, secondo le istruzioni contenute nell'allegato 1/E deve essere contenuta entro le 50 (cinquanta) pagine al netto della copertina e del sommario nel senso che potrà essere stampata su 25 fogli fronte/retro in quanto ogni foglio singolo, di formato DIN A4, può contenere due facciate/pagine.

Quesito 18: Premesso che per la partecipazione ai singoli lotti della procedura di gara è richiesto il requisito di capacità tecnica professionale di cui al primo paragrafo del punto 7.3. del disciplinare "esecuzione, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, di almeno tre servizi di vigilanza armata, per committenti pubblici e/o privati, di cui almeno uno della durata non inferiore ad un anno e di importo annuale non inferiore all'importo annuale, IVA esclusa, stimato quale corrispettivo per il servizio oggetto dell'appalto, in relazione al lotto per il quale si concorre" nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma di costituendo RTI si chiede:

- a) il requisito di capacità tecnica professionale può essere soddisfatto interamente dalla società capogruppo ed in particolare l'esecuzione, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, del servizio di vigilanza armata, per committenti pubblici e/o privati, della durata non inferiore ad un anno e di importo annuale non inferiore all'importo annuale, IVA esclusa, stimato quale corrispettivo per il servizio oggetto dell'appalto, in relazione al lotto per il quale si concorre.
- b) qualora la società capogruppo, a seguito di una vostra risposta positiva al quesito di cui al precedente punto 2.1, soddisfi interamente il requisito di capacità tecnica professionale, le società mandanti devono dichiarare di essere in possesso di servizi di vigilanza armata indicando anche l'importo del contratto, che non sarà necessario a dimostrare il requisito richiesto e già soddisfatto dalla capogruppo?
- c) qualora le società mandanti debbano dichiarare di essere in possesso di servizi di vigilanza armata, si chiede il numero dei contratti da indicare e se deve essere riportato anche il relativo importo, non necessario a dimostrare il requisito richiesto e già soddisfatto dalla capogruppo.

Risposta 18: con riferimento al quesito a) si rinvia a quanto indicato al punto 7.4. del disciplinare di gara in cui è previsto che nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, *il requisito di cui al punto 7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria.*

Al riguardo si sottolinea che l'art. 48, comma 2, d.lgs 50/2016, definisce il RTI verticale come "raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie" e il RTI orizzontale come quello "in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione".

La disposizione si chiude precisando che "le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie".

Nella presente procedura non sono state previste prestazioni secondarie avuto riguardo allo specifico oggetto dell'appalto e alla valutazione di non scorporabilità delle prestazioni di cui è composto alla luce dell'omogeneità delle stesse.

Tale considerazione non conduce necessariamente ad affermare, per ragioni di coerenza, che vi sia un implicito divieto di partecipazione alla gara nella forma del RTI verticale, quanto piuttosto un obbligo di verificare tutti i requisiti in capo alle imprese raggruppande nel RTI, ciascuna delle quali deve possedere ciò che serve per partecipare alla gara, in quanto – a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle imprese al proprio RTI – esse, quand'anche abbiano dato indicazioni per un possibile scorporo delle prestazioni, non hanno proceduto ad alcuna distribuzione in forma verticale dei requisiti fra le partecipanti ad un costituendo raggruppamento, essendo tutte effettivamente in possesso di tutti i requisiti richiesti per partecipare anche nella forma del RTI.

Per le motivazioni sopra esposte e, per quanto riguarda i quesiti b) e c), nel confermare quanto già scritto in riferimento al quesito numero uno in relazione al requisito di cui al punto 7.3, si evidenzia che ciascuna mandante deve dichiarare di aver eseguito almeno un servizio di vigilanza armata nel triennio di qualsiasi importo e durata. Ciò anche nel caso in cui il detto requisito di capacità tecnica e professionale possa essere soddisfatto interamente dalla società capogruppo a causa della non scorporabilità delle prestazioni.

Quesito 19: Nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma di costituendo RTI si chiede se è consentito che la società capogruppo, che deve possedere in misura maggioritaria i requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara, possa svolgere i servizi del lotto per il quale partecipa in misura minoritaria rispetto ad una delle mandanti.

Risposta 19: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e smi, *"la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*.